

PROVINCIA DI PARMA

OGGETTO: Organizzazione del servizio palestre ad uso degli Istituti Scolastici di competenza	
provinciale – a.s. 2024/2025 – INTESA utilizzo della palestra afferente alla parrocchia San	
Paolo Apostolo, sita in via Grenoble 9 - COMPENSO : euro 28.798,00 (ventottosettecen-	
tonovantotto/00 omnicomprensivo) - Controparte : Parrocchia San Paolo Apostolo	
(C.F. 92000160348) - CIG B3438FF376	
L'anno duemilaventiquattro (2024), in questo giorno () del mese di	
() presso la sede della Provincia di Parma in V.le Martiri della Li-	
bertà, 15 – Parma,	
TRA	
la Provincia di Parma, con sede legale in Parma, Piazzale della Pace n. 1, Codice Fiscale	
80015230347, rappresentata dal Funzionario PO Responsabile Servizio Programmazione Rete	
Scolastica, Simona Sabbadini, nata , domiciliato per la carica presso la	
sede dell'Ente in Parma, stradone Martiri della Libertà15, in esecuzione del Decreto del Presi-	
dente n. 157/2024, esecutivo ai sensi di legge, e della determinazione n, esecutiva	
dal ;	
E	
la PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLO E SAN BIAGIO, con sede a Parma,in via Grenoble, 9	
(C.F. 92000160348) legalmente rappresentata dal Parroco	
(C.1. 52000100540) regulificance rappresentata dal Farroco	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
ART. 1 - La Parrocchia "San Paolo Apostolo e San Biagio", proprietaria della palestra sita in via Via Greno-	
ble n. 9 – 43123 - Parma, concede in uso agli istituti "Ipsia di" di Parma e dell'I.I.S.S. Giordani per lo svol-	
gimento dell'educazione motoria per le loro classi la suddetta palestra ed i locali annessi, nella seguente	
	1



scansione oraria settimanale: il martedì dalle 13:30 alle 16:30, il mercoledì dalle 9 alle 13:15, il venerdì dalle ore 8:10 alle 12:35 e il sabato dalle 9:00 alle 13:15 (per 16 ore complessivamente). ART. 2 - Tale convenzione avrà la durata per l'intero anno scolastico 2024/2025. ART. 3 – L'Amministrazione Provinciale s'impegna a versare alla parrocchia "San Paolo Apostolo e San Biagio" il corrispettivo per l'utilizzo della palestra oggetto della convenzione pari ad euro 29.920,00 complessivi (tariffa oraria pari a 55 euro). La liquidazione verrà effettuata in due rate: Rateo 2024 pari ad euro 15.840,33 entro il 31.12.2024 e Rateo 2025 pari ad euro 14.080,00 entro il 30.06.2025 e comunque entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della nota spese. Verrà riconosciuto l'importo ordinario nel caso il mancato utilizzo sia imputabile alla scuola (ad esempio – in via esemplificativa e non esaustiva – per effetto di sciopero degli insegnanti, assemblee di istituto, ecc) mentre sarà riconosciuta il 40% della tariffa pattuita nel caso di sospensione delle attività a causa del contenimento disposto dalle autorità competenti per l'emergenza sanitaria da covid 19. La pulizia della palestra così come l'igienizzazione tra un gruppo di studenti e l'altro è onere dell'Istituto Scolastico. L'importo è inoltre comprensivo delle spese di riscaldamento, luce ed acqua. ART. 4 - Sono a carico della Parrocchia "San Paolo Apostolo e San Biagio" le spese di manutenzione straordinaria ed ordinaria, destinate ad assicurare in ogni tempo la perfetta efficienza, funzionalità e sicurezza della struttura e delle attrezzature. Il proprietario del fabbricato dichiara che lo stesso è in regola con le norme edilizie ed urbanistiche (agibilità) e che gli impianti sono conformi alle normative vigenti in materia di messa a norma. ART. 5 -Gli studenti potranno svolgere le attività sportive solo con scarpe idonee a suola chiara e l'utilizzo dell'impianto potrà avvenire solo alla presenza dei responsabili designati dall'istituto scolastico. Tutti i danni causati all'impianto e ai suoi accessori sportivi da incuria, sbadataggine e da cattivo utilizzo, dovranno essere rimborsati al proprietario dell'impianto dall'istituto scolastico utilizzatore. L'istituto scolastico s'impegna inoltre ad: 1. utilizzare l'impianto solo per lo svolgimento di lezioni di educazione fisica alla presenza di personale docente nel rispetto degli orari indicati nella concessione; 2. rispettare e far rispettare la struttura della palestra e le sue



attrezzature; 3. rispettare e far rispettare le norme generali di uso e di comportamento; 4. regolare l'accesso all'impianto assegnato in modo che sia sempre garantita la presenza di almeno un insegnante; 5.chiedere l'intervento dell'addetto alla custodia per regolare gli strumenti di comando dell'impianto di illuminazione e di riscaldamento, nonché per il posizionamento delle attrezzature mobili, specifiche per le diverse discipline sportive; 6. non introdurre e non utilizzare materiale non specifico per l'attività sportiva da svolgere, salvo espressa autorizzazione della Parrocchia; 7. In caso di infortuni nel corso dello svolgimento delle attività scolastiche presso l'impianto sportivo, il primo soccorso è da intendersi in capo all'accompagnatore/insegnante del gruppo utilizzatore avvisando tempestivamente il Servizio di Emergenza dell'Azienda Sanitaria Locale; 8. non utilizzare le docce; 9. igienizzare gli spogliatoi e i bagni annessi con i relativi arredi, le maniglie delle porte di accesso ai locali nonché gli attrezzi e i materiali utilizzati, al termine di ognuno dei periodi di presenza in palestra da parte dei singoli gruppi di studenti. ART. 6 – L'Amministrazione provinciale si intende sollevata da ogni onere sociale e/o previdenziale; l'Amministrazione provinciale e la Parrocchia "San Paolo Apostolo e San Biagio" (proprietario) dell'impianto sono sollevate da ogni responsabilità per infortuni e/o danni che vengano arrecati a terzi nel corso e durante l'espletamento dell'attività nell'impianto concesso. L'Istituto scolastico utilizzatore dell'impianto risponderà direttamente dei danni a persone, cose o attrezzature, comunque provocati nell'esecuzione delle attività, assumendo a proprio carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Provincia, esonerando l'Ente ed il gestore dell'impianto da qualsiasi responsabilità tranne nel caso in cui sia riscontrata una responsabilità della Parrocchia causata da negligenza o incuria nella manutenzione della struttura e delle attrezzature, nel qual caso la responsabilità per eventuali incidenti occorsi durante l'utilizzo da parte dell'istituto sarà ascritta alla Parrocchia. ART. 7 – Per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo anche gratuito l'istituto scolastico può consentire l'utilizzo anche parziale delle strutture a terzi pena l'immediata decadenza della concessione. La parrocchia si riserva la facoltà di esercitare il controllo dello stato di conservazione ed utilizzo dei locali concessi. Si riserva altresì di suggerire quegli accorgimenti e quelle norme che fossero ritenute necessarie per il regolare e corretto utilizzo della palestra in oggetto. ART. 8 - Per tutto quanto non previsto



nol procente atte à fatte rinvie alle perme del Cedice Civile e alle altre dispesizioni permative dià emanate	
nel presente atto è fatto rinvio alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni normative già emanate,	
in materia di contratti di diritto privato. ART. 9 - La presente Convenzione, è soggetta a bollo fin dall'origi-	
ne, viene redatta in due esemplari e sarà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39	
del D.P.R. 131 del 26/04/1986, con oneri a carico della Parte richiedente la registrazione. ART. 10 – In caso	
di controversie relative alla interpretazione o applicazione della convenzione, non definibile in accordo tra le	
parti, il foro competente è quello di Parma. ART. 11 – Trattandosi di fattispecie assimilabile ai contratti di	
locazione di beni immobili di cui all'articolo 19, comma 1, lett.c) del decreto legislativo n. 163/2006 non tro-	
vano applicazione: a) il codice dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 56, comma 1 lett e) del D.Lgs.	
36/2023 e gli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge 136 del 13/8/2010 e ss.mm.ii. ART. 12	
- La Provincia di Parma ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che	
transitano per le apparecchiature di rete e/o elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli	
in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi	
da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'obbligo di cui	
sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle suddet-	
te attività. La Provincia di Parma è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti,	
te attività. La riovincia di rainia de responsabile per resatta osservanza, da parte dei propri dipendenti,	
amministratori, consulenti, collaboratori, nonché dei propri fornitori e dei dipendenti, consulenti e collabora-	
tori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti. ART. 13 - La Parrocchia di San Paolo Apostolo,	
ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, è designata responsabile esterno dei	
trattamenti dei dati personali, di cui la Provincia di Parma è titolare, relativi a tutto quanto oggetto del pre-	
sente contratto.	
Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firma autografa; è registrabile in caso	
in presente atto e sottoscritto mediante apposizione di mina autografa, e registrabile in caso	
d'uso, ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.P.R. 131/1986 con oneri a carico della parte richiedente.	
p. la Provincia di Parma p. Parrocchia San Paolo Apostolo e San Biagio	
Il Funzionario Responsabile Il Parroco	
Simona Sabbadini Don Francesco Rossolini	

